

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Domanda nei confronti del titolare del trattamento di dati personali invocata nell'ambito di un rapporto di consumo: quale competenza?**

*Quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u), il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo.*

Massime rilevanti:

*Quando il foro previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, lett. u), quest'ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, sicché la competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 2, cede di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità continua a prevalere sulla specialità della disposizione testè menzionata, la quale ha invero carattere meramente ricognitivo della disciplina già racchiusa nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 ([v. Cass., 12/3/2014, n. 5705, in La Nuova Procedura Civile 4, 2015](#)).*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 10.2.2016, n. 2687**

*...omissis...*

Con unico complesso motivo l'istante denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè vizio di motivazione e travisamento dei fatti, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la declaratoria d'incompetenza di cui all'impugnato provvedimento sia stata dal giudice "tardivamente dichiarata d'ufficio", in quanto non emessa alla 1<sup>a</sup> udienza, con conseguente radicamento della competenza in capo al giudice adito.

Lamenta che il giudice abbia erroneamente ritenuto trattarsi nella specie di contratto di mutuo stipulato in qualità di professionista, e non già di consumatore, con conseguente erronea esclusione dell'operatività del foro del consumatore.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di competenza territoriale, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u), il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origina da rapporti di consumo (v. Cass., 14/10/2009, n. 21814; e, conformemente da ultimo, Cass., 9/10/2015, n. 20304).

Si è al riguardo altresì precisato che quando il foro previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, lett. u), quest'ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, sicchè la competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 2, cede di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità continua a prevalere sulla specialità della disposizione testè menzionata, la quale ha invero carattere meramente ricognitivo della disciplina già racchiusa nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, (v. Cass., 12/3/2014, n. 5705).

Gli argomenti adottati dalle odierne resistenti, e in particolare dal Consorzio, si appalesano invero inidonei ad indurre a riconsiderare il maturato indirizzo ermeneutico, sostanzialmente riproponendo argomenti da questa Corte già vagliati e disattesi per addivenire in particolare all'arresto del 2009.

Orbene, rilevata anzitutto la tempestività dell'impugnato provvedimento, che alla stregua degli atti risulta emesso nei limiti temporali ex art. 38 c.p.c., va

per altro verso osservato che diversamente da quanto ivi affermato dal giudice del merito, dalla disamina degli stessi non è dato evincere che il contratto di mutuo de quo sia stato dall'odierno ricorrente stipulato non già nella veste di consumatore bensì di professionista, stante il tenore letterale del medesimo e avuto in particolare riguardo alla circostanza che il xxxomissis (come confermato dalla circostanza che il carteggio intervenuto tra le parti in relazione alla vicenda de qua è stato ivi indirizzato dalla stessa controparte xxxxx e non già presso l'indirizzo dello Studio di consulenza del medesimo in xxxxxxxxulata, a meri fini enunciativi, nel riquadro dedicato alla "Qualifica/Professione attuale" dal medesimo svolta), non recando nemmeno la partita IVA o altre indicazioni fiscali relative all'esplicazione di attività professionale o imprenditoriale.

Deve porsi ulteriormente in rilievo che le convenute all'epoca eccipienti - e in particolare le odierne resistenti - non hanno d'altro canto al riguardo assolto all'onere su di esse gravanti di provare che al contratto non si applichi il foro del consumatore (cfr. con riferimento a differenti ipotesi, Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 26/9/2008, n. 24262), la cui inapplicabilità non può nemmeno essere dichiarata d'ufficio dal giudice a svantaggio del consumatore (cfr. Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 16/04/2012, n. 5974).

Va pertanto dichiarata la competenza nel caso del Tribunale di Pistoia, quale giudice del foro del consumatore.

Spese rimesse.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia. Spese rimesse. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.